

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>		Giunta Comunale (G.C.)	
			Nr. 185	Data 03/12/2020
	OGGETTO: RINNOVO A SEGUITO DI RINEGOZIAZIONE A MODIFICA PER IL BIENNIO 2021/2022 DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2020. ATTO DI INDIRIZZO.			

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

RINNOVO A SEGUITO DI RINEGOZIAZIONE A MODIFICA PER IL BIENNIO 2021/2022 DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2020. ATTO DI INDIRIZZO.

Originale

L'anno 2020 addì 3 del mese di Dicembre alle ore 15.30, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1) Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
2) Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	SI in videoconferenza
3) Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	SI
4) Mastroianni Maria	Assessore	SI
5) Gugliotta Michele	Assessore	SI

Assiste il Segretario Comunale Regis Milano Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza mediante l'ausilio dell'applicazione skype come previsto dal decreto sindacale n. 12 in data 16.11.2020, ai sensi della normativa vigente per la prevenzione della pandemia Covid 19.

OGGETTO: RINNOVO A SEGUITO DI RINEGOZIAZIONE A MODIFICA PER IL BIENNIO 2021/2022 DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2020. ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 07.11.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Approvazione rinnovo affidamento in concessione servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2020" è stato approvato, tra l'altro:

- di provvedere al rinnovo dell'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, attraverso il Portale MePA di CONSIP, mediante O.d.A. alla Società SAN MARCO S.p.a., con sede in Lecco, Via Gorizia n. 56, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) e mediante affidamento diretto, per cui sono stati individuati ed indicati gli elementi e le procedure ai fini dell'affidamento di detto servizio;
- che con Determina Responsabile del Servizio n. 291 in data 28.11.2017 è stato approvato l'indizione ed avviato l'iter di aggiudicazione del servizio di che trattasi, con utilizzo dello strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);
- che in data 03.01.2018, si è provveduto all'inserimento sul MePa dell'offerta dalla Società San Marco Spa, con sede in Lecco Via Gorizia 56, resasi disponibile all'affidamento in concessione, a decorrere dal 01.01.2018 al 31.12.2020, del servizio di gestione, accertamento, riscossione volontaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e gestione, organizzazione e riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni, con aggio di esazione a favore del Concessionario nella misura del 40%;

Dato atto.

- che a seguito dell'iter su richiamato, con Determina del Responsabile del Servizio n. 7 in data 11.01.2018, è stata approvata l'aggiudicazione dell'affidamento del servizio in concessione della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e diritti pubbliche affissioni alla Società San Marco Spa con sede in Lecco Via Gorizia n. 56, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2020 (CIG Z51218457F), da cui la conseguente trattativa stipulata su Mepa n. 370256 in data 26.01.2018;

Dato atto:

- che, in sintesi, il citato contratto si qualifica nei seguenti parametri economico finanziari:
aggio a favore del concessionario: 40% (oltre Iva di legge) sugli incassi lordi del tributo, stimato per i singoli anni 2018-2019-2020 in presunti € 28.000,00=;
- che la Società San Marco Spa, attuale affidataria del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, compresa la materiale affissione di manifesti, ha sempre svolto la prestazione a regola d'arte ed in modo ineccepibile, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Riscontrata la proposta avanzata dalla Società SAN MARCO SPA, con nota acquisita al protocollo comunale in data 23.11.2020 al prot. N. 15289, allegata al presente atto;

Richiamato:

- l'art. 67 co. 1 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 che recita:
"1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi a/le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori";
- l'art. art. 6 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia) che recita:
"1. Con riferimento a/le entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre, derivanti da carte/le di pagamento emesse dagli agenti de/la riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 de/ decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, de/ decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e/o le ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, de/la legge 27 dicembre 2019, n. 160.";*
- l'art. 91 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia), che recita:
"1. All'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, e inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto de/le misure di contenimento di cui al presente decreto e

sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.";

- l'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 che recita:

"1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93"

Richiamato ancora:

- l'art. 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazioni) avanti citato che scaturisce:

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a/le soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto"

Considerato:

- che l'art. 106 codice appalti (*Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia*), al comma 1 prevede:

"1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:";

[omissis]

- tra cui, tra l'altro la let. c):

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti all'a tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto"

Richiamato:

- l'art. 165 codice appalti comma 6 che prevede la possibilità nei contratti di concessione la revisione del contratto in essere:

"Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio"; fermo restando che detta revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico, non risultando, tra l'altro, la revisione di che trattasi soggetta alla previa valutazione del NCRS prevista da detto comma;

- l'art. 175 codice appalti (*Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia*);

- comma 1 lett. b), c) e comma 4:

"1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:

b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi;

c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;

2) la modifica non alteri la natura generale della concessione"

4. Le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate e se la modifica e al di sotto di entrambi i valori seguenti:

a) la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a);

b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

Richiamata altresì:

- la relazione n. 56 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione intitolata "Novità normative sostanziali del diritto emergenziale anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale" che promuove e invita a utilizzare i principi generali di buona fede, cooperazione, solidarietà sociale sino al principio della "causa di forza maggiore" con l'obiettivo di rinegoziazione e salvaguardia dei contratti esistenti alla luce del nuovo contesto economico;

Considerato;

- che le conseguenze indotte dall'emergenza sanitaria sopra citata - Covid 19 - con particolare riguardo al lock-down e alle esenzioni sospensioni introdotte dalla normativa per agevolare i contribuenti, hanno fatto registrare un'alterazione sinallagmatica del rapporto tra ente e comune così come la contrazione del gettito fiscale e la riduzione dei flussi di cassa;

- che tale stato di emergenza sanitaria nazionale ha esposto, tra gli altri, anche gli Enti Locali nella conduzione dei propri adempimenti, tra cui la conduzione e gestione dei servizi, in specie in ragione delle prestazioni in "lavoro agile" del personale dipendente, oltre a dovere garantire il maggiore carico di lavoro derivante da tutte una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza in attuazione ai provvedimenti di governo, rispetto alla conduzione nel corso del 2019;

Considerato altresì:

- che gli effetti della crisi economica ragionevolmente si protrarranno nel corso dei prossimi anni generando un ridotto gettito tributario e, pertanto, i flussi conseguenti alle attività di controllo e recupero svolte nel corso dei prossimi anni dal concessionario consentiranno sia al comune che al concessionario di conseguire il riequilibrio finanziario alterato dal dissesto economico derivante alla crisi economico-sociale in corso;

Riscontrata:

- a tal fine una significativa riduzione nell'anno corrente degli introiti derivanti dall'imposta di pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni, riferiti da quanto evidenziato dalla citata nota di SAN MARCO spa, di riduzione a conclusione di esercizio, quindi con una conseguente riduzione dell'aggio annuo a favore del concessionario;

Ritenuto pertanto sostenibile, per quanto sopra menzionato, un rinnovo a modifica dell'attuale contratto in essere relativamente alla gestione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per il prossimo biennio 2021/2022, al fine di consentire un reintegro del sinallagma contrattuale lamentato da detta Società;

Considerato inoltre:

- che secondo il disposto dell'art.1, commi dall'816 all' 847 , della legge 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020), a decorrere dal 1° gennaio 2021, i tributi in oggetto
- imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - dovranno confluire in un "Canone unico" assieme al Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), quest'ultimo gestito finora internamente con personale comunale;

Richiamato:

- a tale proposito il disposto della Legge di Bilancio 2020, in merito all'istituzione del menzionato "canone unico", che di seguito si riproduce:
- art.1 comma 816 secondo il quale: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";*
- l'art. 1, comma 846 secondo il quale: *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante";*

Considerato:

- che l'istituzione del nuovo canone comporterà una serie di interventi straordinari quali la predisposizione di un nuovo Regolamento comunale, il censimento per la costituzione della nuova banca dati, l'acquisizione di un nuovo gestionale software e popolamento della banca dati, calcolo e proiezione delle nuove tariffe, attivazione uno sportello dedicato a favore dei cittadini con conseguente riorganizzazione degli uffici;

Richiamata:

- pertanto la menzionata proposta della società SAN MARCO, la quale prendendo in considerazione i due possibili scenari legislativi che potranno presentarsi al 1° gennaio 2021, offre le seguenti condizioni economiche:
- a) Estensione dell'incarico affidato a San Marco Spa per ulteriori 2 anni, oltre alla naturale scadenza al 31.12.2020;
- b) Ipotesi 1. Entrata in vigore del Canone Unico: affidamento a San Marco Spa della gestione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. CANONE UNICO) e Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsti dall'art. 1 comma 816 e 817 della legge 160/2019, per il periodo dal 01.01.2021 - 31-12-2022 alle medesime condizioni dell'attuale incarico;
- c) Ipotesi 2. Proroga Canone unico: affidamento a San Marco spa, nelle more dell'attuazione del nuovo CANONE UNICO dal 01.01.2021 al 31.12.2022, alle condizioni di cui al contratto vigente, della gestione accertamento e riscossione anche coattiva della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche mirata all'attivazione di ogni iniziativa indispensabile all'entrata in vigore del suddetto CANONE UNICO, per la redazione dei regolamenti e la determinazione delle nuove tariffe.
Incarichi da affidare all'aggio del 37%;

Considerato:

- che rispetto a quanto sopra richiamato, l'ipotesi di una proroga dell'attuale contratto, quale risulta prevista dall'art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti, non sia percorribile in assenza dei presupposti (TAR Campania, Napoli. Sez. V, Sent. 18.04.2020 n. 1392), pur in presenza della necessità di dover garantire la continuità dell'azione amministrativa (Ex art. 97 Cost.);

- che, a contrario, in ragione di quanto sopra richiamato, possa trovare applicazione l'art. 165, comma 6 "*fatti non riconducibili al concessionario*", derivanti dall'attuale stato di emergenza sanitaria nazionale, e combinato art. 175, comma 4 e 7, del medesimo Codice dei contratti, fermo restando le attuali condizioni della concessione in essere, unite alla modifica ed alterazione dell'equilibrio economico della concessione originaria non previsto dalla concessione iniziale;
- che, ancora l'art. 1, comma 2, let. a) del d.l. 16.07.2020 convertito nella legge n. 120/2020, consente l'affidamento diretto di servizi, e quindi modifiche dei contratti in essere, per importi inferiori ad € 75.000,00;

Ritenuto:

- di provvedere all'approvazione della presente deliberazione, quale atto di indirizzo riferito al Responsabile del servizio finanziario, rispetto alla proposta pervenuta dalla Società San Marco Spa in data 23.11.2020, ai fini della prosecuzione dell'attuale servizio in concessione di che trattasi,

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1) Di valutare positivamente la proposta avanzata dalla società SAN MARCO spa, tesa ad ottenere la proroga per il biennio 2021/2022 del vigente contratto per la concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, già affidato con Determina Responsabile del Servizio n. 7 in data 11.01.2018, con estensione del medesimo alla gestione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), ad oggi gestita internamente con personale comunale.

2) Di dare atto che, tale proposta possa trovare adesione in ragione dell'applicazione, in ragione di quanto sopra richiamato, in applicazione dell'art. 165, comma 6 "*fatti non riconducibili al concessionario*", derivanti dall'attuale stato di emergenza sanitaria nazionale (COVID 19) e combinato art. 175, comma 4 e 7, del medesimo Codice dei contratti, fermo restando le attuali condizioni della concessione in essere, unite alla modifica ed alterazione dell'equilibrio economico della concessione originaria non previsto dalla concessione iniziale e combinato art. 1, comma 2, let. a) del d.l. 16.07.2020 convertito nella legge n. 120/2020, che consente l'affidamento diretto di servizi, e quindi modifiche ai contratti in essere, per importi inferiori ad € 75.000,00=;

- di dare atto, altresì, che l'affidamento di cui al precedente punto 1) confluirà nella concessione della gestione del nuovo "Canone unico" qualora al 1° gennaio 2021 trovi conferma l'applicazione delle disposizioni di cui all' art. 1, commi dall ' 816 al 847, della legge 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020).

3) Di dare atto che in entrambi gli scenari menzionati ai precedenti punti alla società SAN MARCO spa sarà riconosciuto un aggio annuo onnicomprensivo pari al 37% (oltre Iva di legge) delle riscossioni lorde delle entrate oggetto della concessione.

4) Di dare mandato al Responsabile dell'area economico-finanziaria e tributi affinché proceda alla predisposizione degli atti necessari all' attuazione del presente deliberato, in particolare con assunzione di determina a contrarre ed affidamento diretto tramite il MEPA.

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs. 267/2000 e s.m.i., onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti.

=====



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2020 / 276

Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria

Oggetto: **RINNOVO A SEGUITO DI RINEGOZIAZIONE A MODIFICA PER IL BIENNIO 2021/2022 DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN SCA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/12/2020



Il Responsabile di Settore

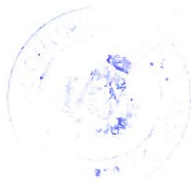
Gnemmi Sabina

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/12/2020



Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° 892/2020 R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 16/12/2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 16/12/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

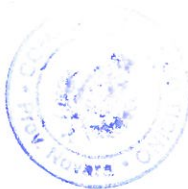
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 03/12/2020

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 16/12/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele